AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17 LUGLIO 2014

Deliberazione n. 2 del 17.07.2014 - Atti n.7382/2014 del 17.07.2014 – Fascicolo 2.10\2014\300

Oggetto: Istituzione della Commissione Consultiva per l'esame dei processi verbali di accertamento di trasgressione per le violazioni commesse nell'esercizio degli scarichi in pubblica fognatura

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 11 Luglio 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Renzo Moretti	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere		X Ass. Giust.
Monica Chittò	Consigliere		X Ass. Giust.
Massimo Olivares	Consigliere	X	

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

1) **di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;**
2) **di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;**
3) **data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.**

Oggetto: Istituzione della Commissione Consultiva per l'esame dei processi verbali di accertamento di trasgressione per le violazioni commesse nell'esercizio degli scarichi in pubblica fognatura

RELAZIONE TECNICA:

La potestà sanzionatoria dell'Ufficio d'Ambito è connessa all'attività autorizzatoria per mezzo della quale l'Autorità disciplina gli scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, cosicché anzitutto dal mancato ottemperamento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ne consegua una illegittimità sanzionata appunto amministrativamente.

La L.R. 26/03, come modificata dalla L.R. 18/06, nel disciplinare la materia delle risorse idriche e le funzioni spettanti alle Province, delineava altresì per il Servizio Idrico Integrato, agli articoli 48 e seguenti, le funzioni delle Autorità d'Ambito regolamentando con l'art. 54 gli aspetti sanzionatori e precisando al comma 5 che "*l'attività sanzionatoria prevista dal Dlgs 152/99 e dal comma 4, nonché l'introito dei relativi proventi, competono ai Comuni, alle Province e alle Autorità per i profili di rispettiva competenza*".
Ne discende dunque che, insistendo in capo all'Autorità d'Ambito la competenza al rilascio delle succitate autorizzazioni, pure a questa spetti di provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. La Regione Lombardia, con DGR 20/01/2010 – n.8/II045, intervenuta sul punto, forniva delle linee guida, anche in materia sanzionatoria, prevedendo che all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedesse, con ordinanza di ingiunzione ai sensi degli artt. 18 e seguenti della Legge 689/81, l'Autorità d'Ambito nel cui territorio di competenza era stata commessa la violazione stabilendo altresì che competessero a questa anche i relativi proventi.

Questo quadro alquanto lineare ha consentito, in conseguenza della soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale con decorrenza 01/01/2012, per mezzo della Legge n.191/2009, e della indicazione regionale delle Province (eccetto che per l'Ato città di Milano) quali enti responsabili[1], di ritenere che fossero appunto queste ultime a dover esercitare tra le altre funzioni acquisite, anche quella sanzionatoria – nelle more della costituzione in ciascun ATO - dell'Azienda Speciale denominata Ufficio d'Ambito.

[1] **L.R. n.21/2010 in modifica della legge regionale n.26/2003**

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Dal 01/08/2013 è stato istituito l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda speciale, ente strumentale dell'Ente locale, dotato di propria personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio statuto e occorre analizzare se per Questo possa intendersi acquisita ed esercitabile *di default* la potestà sanzionatoria di cui trattasi. Potrebbero infatti ritenersi sussistere limiti derivanti **dall'art.117** della Costituzione, prefigurandosi la possibile violazione del limite all'esercizio della potestà legislativa regionale, oltre che **dall'art. 118** rispetto all'attribuzione delle funzioni amministrative e non in ultimo **dalla legge 689/81** che detta i principi fondamentali in tema di sanzioni amministrative, in particolare **dagli artt 17 e 18 della legge in argomento** che definiscono quali siano i soggetti competenti a ricevere il rapporto e ad emettere l'ordinanza.

A tal proposito si intende anzitutto evidenziare che la potestà sanzionatoria, così come stabilito dalla Consulta - non costituisce una materia a sé stante, ma una funzione ausiliaria a funzioni principali, tese ad assicurare il soddisfacimento degli interessi affidati in via primaria alla cura delle Regioni; come per il potere espropriativo, quindi, essa non richiede un'espressa menzione nell'elenco delle materie attribuite a tali enti, poiché in ogni materia è incluso, unitamente al potere di porre i precetti, anche quello di porre le sanzioni per la loro inosservanza.
In altri termini, "la competenza ad irrogare sanzioni amministrative non è in grado di configurarsi in via autonoma come materia, ma accede alle materie sostanziali che disciplinano gli atti e i comportamenti sanzionabili"[2]

In conclusione se la Regione ha delegato alla Provincia la materia degli scarichi in fognatura stabilendo altresì che questa debba esercitare ai sensi dell'art. 48 comma 2 della L.R. 26/03 e smi - per il tramite dell'Ufficio d'Ambito - determinate funzioni tra cui appunto quella del rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in rete fognaria, ne discende che anche l'applicazione delle sanzioni previste per legge vada esercitata per il tramite del medesimo Ufficio.
La giurisprudenza costituzionale più recente ha infatti più volte ribadito che "la regolamentazione delle sanzioni amministrative spetta al soggetto nella cui sfera di autonomia rientra la disciplina della materia, la inosservanza della quale determina l'atto sanzionabile"[3]
La prescrizione di sanzioni amministrative non appartiene dunque in via pregiudiziale allo Stato o alle Regioni, ma accede alla specifica competenza legislativa ritenuta, secondo Costituzione, più adatta alla tutela di determinati diritti o interessi [4]

Per tutto quanto esposto delineato puntualmente che le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono attribuite agli Enti che, ai sensi dell'art.118 della Costituzione, esercitano funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono e che pertanto in caso di delega è da intendersi delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative connesse.

Considerato che all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni amministrative provvedono gli organi accertatori incaricati alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria mediante la redazione di processi verbali di accertamento di trasgressione affinché, notificati all'Ufficio d'Ambito, questo provveda alla definizione del relativo procedimento amministrativo sanzionatorio.

---

2 Corte Cost. n. 240 26/06/2007
3 Corte Cost n.162/07; 384/05 12/2004
4 Corte Cost. 12/02/96 n.28 e n.115 del 07/04/1995

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Rilevato che ai sensi della L. 24/11/81 n.689, il trasgressore cui è stata notificata la violazione, entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della L.689/81, può provvedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L.689/81 e che pur tuttavia ai sensi dell'art. 135 comma 4 del Dlgs 152/06 in materia di scarichi in pubblica fognatura lo stesso non è consentito dovendo invece essere definito dalla competente Autorità il quantum da ingiungere solo a seguito di opportuna valutazione di tutti gli elementi istruttori anche completi dell'eventuale posizione difensiva del trasgressore tenuto conto che questo entro i 30 giorni successivi all'accertamento può inoltrare scritti difensivi e chiedere anche di essere sentito ai sensi dell'art.18 della L.689/81.

Considerata dunque l'impossibilità di Legge di definire il procedimento per mezzo del pagamento in misura ridotta (il doppio del minimo ovvero un terzo del massimo della sanzione stabilita se più favorevole al trasgressore), l'Ufficio d'Ambito dovrà procedere ad esaminare gli argomenti esposti dai trasgressori nei propri scritti ed i documenti offerti in comunicazione nonché valutare quanto dichiarato in sede di audizione e se ritiene fondato l'accertamento determinare con ordinanza di ingiunzione, motivata, la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento, in caso contrario dovrà emettere motivato decreto di archiviazione degli atti procedimentali.

L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano ha al momento già attivato il procedimento amministrativo sanzionatorio per mezzo della contestazione di due tipologie di violazione ex Dlgs 152/06 attraverso la notifica di n.64 verbali di accertamento di trasgressione (di cui n.2 con violazione contestata da altro Organo Accertatore e n.1 ex Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito)

1) Mancato ottemperamento alle prescrizioni dell'autorizzazione sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 3 Dlgs 152/06 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 15.000 euro

2) Mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica fognatura di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 Parte III Dlgs 152/06 sanzionato ai sensi dell'art 133 comma 1 del medesimo Decreto che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 30.000 euro

Rispetto alle violazioni di cui al punto 1) si rileva come alle stesse si proceda inevitabilmente a seguito di verifiche d'ufficio. Sulla base infatti dei data-base in uso all'azienda è possibile tenere monitorati gli adempimenti a cui le Imprese autorizzate sono tenute a seguito della notifica del titolo autorizzatorio e pertanto qualora non risulti che la stessa abbia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni nei termini e nei modi ivi indicati, sentito i Gestore, si procede alla contestazione della violazione.

Rispetto alle violazioni di cui al punto 2) si precisa come ad oggi sia possibile dare seguito alle contestazioni sulla base della Convenzione sui controlli sottoscritta col Gestore e approvata con deliberazione di Giunta provinciale RG n. 178/2013 del 28/05/2013 (atti n. 132018/2.10/2013/320).

Atteso che per la particolare complessità tecnica della materia nonché per l'entità delle sanzioni come sopra indicata si ritiene opportuno sottoporre all'esame di un organo consultivo tutti i verbali di accertamento di trasgressione di cui ai punti 1) e 2) per un parere collegiale in merito alla definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Ad oggi l'Azienda Speciale nell'avviare nei termini sopra esplicitati, i procedimenti sanzionatori, ha individuato con verbale di Direzione Generale del 03/06/2014 (prot. Uff. Ambito n 7250) nella Dr.ssa Geolog. Nadia De Piazza e nella Dr.ssa Sara Ferrero, i collaboratori che per esperienza affine e particolare peculiarità l'Avv. Pepe ha ritenuto di dover formare e debitamente istruire al fine di

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

a) valutare la sussistenza di elementi di violazione che comportano la contestazione della violazione per mezzo della redazione dei verbali di accertamento di trasgressione su format redatti dall'Avv. Pepe

b) raccogliere gli scritti difensivi dei trasgressori che vengono inoltrati al Gestore al fine di raccogliere le controdeduzioni ritenute essenziali ai fini della definizione del procedimento

c) ascoltare in audizione ex art. 18 della L.689/81 i trasgressori e stendere apposito verbale sottoscritto dalle parti .

Rilevata dunque l'esigenza di istituire, al pari della Provincia di Milano per tutte le violazioni di propria competenza, una Commissione Consultiva che sulla base di oculata valutazione tecnico/fattuale e di diritto delle fattispecie esaminate, esprima il proprio parere obbligatorio e non vincolante sui verbali di accertamento di trasgressione al fine di stabilire se occorrerà, valutata la posizione del trasgressore, emettere ordinanza motivata di ingiunzione ovvero decreto di archiviazione del procedimento qualora la violazione non sussista.

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale dato atto che per la partecipazione alla Commissione consultiva non è previsto compenso alcuno per i membri partecipanti né per il Presidente della medesima;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra e ringraziato il Direttore Generale per l'impegno posto nell'attivazione di un ulteriore procedimento di competenza aziendale seppur con limitate risorse umane che risultano tuttavia già organizzate al meglio sia rispetto all'iter procedimentale da seguirsi, sia rispetto ai format utili per la definizione dello stesso, presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:
- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1) di autorizzare l'istituzione della Commissione per la definizione dei processi verbali di accertamento di trasgressione di cui ai procedimenti amministrativi sanzionatori in materia di scarichi in pubblica fognatura di cui è competente l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, con funzione meramente consultiva.

2) di approvare che della Commissione Consultiva facciano parte, in qualità di membri, oltre che il Direttore a cui fanno capo in via diretta ed esclusiva i procedimenti sanzionatori in parola, altresì il Gestore Amiacque S.p.A. in considerazione del ruolo di controllo sugli scarichi da questo convenzionalmente posto in essere in nome e per conto dell'Ufficio d'Ambito, i funzionari dell'Ufficio d'Ambito Dr.ssa Geolog. Nadia De Piazza e Dr.ssa Sara Ferrero per il prioritario ruolo istruttorio dalle medesime svolto nei procedimenti de quibus e da ultimo l'Ing. Pasquali in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione data l'esperienza tecnica pluriennale dallo stesso vantata in materia di scarichi in pubblica fognatura.

3) di individuare pertanto la composizione della Commissione Consultiva, come di seguito indicata

- Direttore Generale - Presidente
- Responsabile Servizio Servizio Tecnico Ambientale e Pianificazione – membro
- Dr.ssa Sara Ferrero – membro
- Dr.ssa Geog. Nadia De Piazza – membro cui compete la responsabilità della Segreteria di Commissione con l'onere di convocazione della medesima e funzioni di segretario verbalizzante in seno ad ogni seduta, sotituito dalla Dr.ssa Ferrero in caso di assenza ovvero impedimento temporaneo
- Amiacque s.r.l. - membro.

4) di stabilire la seguente procedura:

a) la Commissione esaminati gli scritti difensivi e/o il verbale di audizione nonché le

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

controdeduzioni del Gestore tutti correttamente riportati all'interno di apposita preliminare istruttoria a cura dei funzionari incaricati Dr.ssa Geolog. Nadia De Piazza e Dr.ssa Sara Ferrero che proponga alla Commissione medesimo una proposta di irrogazione ovvero di archiviazione sulla base di precise motivazioni tecnico-giuridiche.

b) la Commissione esaminati gli atti di cui alla preliminare istruttoria esprime il proprio parere rispetto alla proposta di ingiunzione formulata dall'Ufficio ed alla relativa sanzione da applicarsi determinata nel quantum ovvero, nel caso in cui non ritenesse fondato l'accertamento, propone l'archiviazione del procedimento sanzionatorio. Qualora la Commissione lo ritenesse opportuno può richiedere all'Ufficio l'espletamento di ulteriori atti istruttori se indispensabili ai fini della formulazione del parere.

c) le ordinanze di ingiunzione così come pure i decreti di archiviazione dovranno contenere precisa menzione al parere della Commissione.

5) di demandare al Direttore Generale l'inoltro della presente deliberazione ai sopraccitati dipendenti dell'Ufficio d'Ambito nonché ad Amiacque s.r.l. affinchè questa individui e successivamente nomini un funzionario dalla stessa incaricato quale membro della Commissione Consultiva, nonché un suo sostituto per tutti i casi in cui il primo fosse impossibilitato a prendere parte nelle date di convocazione della medesima.

6) di demandare al Direttore Generale ogni ulteriore e successivo adempimento per l'esecuzione della presente Deliberazione ed in particolare per il corretto funzionamento della Commissione Consultiva .

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda per tutti i casi di incompiuta valutazione istruttoria dei procedimenti amministrativi sanzionatori nei termini previsti dalla L.689/81;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 17/07/2014 firma

☒ **SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

IL DIRETTORE GENERALE

data 17/07/2014 firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

☐ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO

IL DIRETTORE GENERALE

data firma

Il PRESIDENTE
Graziano Musella

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009

Milano lì 17/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- [ ] per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano lì 17/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE